

**SOTTOPROGRAMMA annualità 2023.****Linea di finanziamento attivata a favore delle forme associate****Criteri per la concessione dei contributi****1. BENEFICIARI**

A norma dell'art. 10, comma 1 e Allegato II al Decreto MASAF n. 614768 del 30/11/2022 e sulla base di quanto previsto dalla Delibera Consiliare n. 126/CR del 29/11/2022, i beneficiari della presente linea di finanziamento per le azioni di seguito indicate, sono le forme associate.

Le forme associate sono: le Organizzazioni di produttori del settore apistico, le associazioni di apicoltori e loro Unioni e Federazioni, le Cooperative e i Consorzi di tutela del settore apistico riconosciuti dal Ministero nell'ambito dei prodotti di qualità certificati, aventi le seguenti caratteristiche minime:

- a) legalmente costituite;
- b) aventi sede legale sul territorio regionale;
 - rappresentative di almeno 100 soci e che detengano complessivamente almeno 650 alveari in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Ai fini della determinazione del rispetto del requisito minimo relativo al numero di soci regolarmente iscritti, devono essere considerati solo quelli aventi sede legale sul territorio regionale, registrati all'anagrafe nazionale e censiti nei termini dalla stessa previsti per l'anno 2022 (Consistenza verificata al 31/12/2022).
 - Ai fini del raggiungimento del requisito non verranno conteggiati gli apicoltori ricompresi in elenchi di più forme associate.

Ai sensi di quanto previsto al punto 5 dell'allegato n. 1 della DGR n.3758 del 26 novembre 2004, tutti soggetti che intendono presentare domanda dovranno essere preventivamente iscritti all'anagrafe del Settore Primario.

2. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

Intero territorio regionale.

3. INTERVENTI FINANZIABILI

Intervento A "Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori"

Azione A1. "Interventi informativi e di aggiornamento rivolti ad apicoltori e imprese".

Sottoazione A.1.1 "Interventi informativi".

Sottoazione A.1.3 "Seminari e convegni tematici".

Azione A2. "Assistenza tecnica e consulenza alle aziende".

Sottoazione A.2.1 "Assistenza tecnica alle aziende apistiche".

Sottoazione A.2.2 "Azioni di comunicazione".

Intervento B "Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali".

Azione B1 "Lotta a parassiti e malattie".



bad086a0



Sottoazione B 1.1 “Attrezzature varie ad esempio acquisto di arnie con fondo a rete”.

Sottoazione B 1.2 “Acquisto degli idonei farmaci veterinari, sterilizzazione delle arnie e attrezzature apistiche”.

Azione B2 “Prevenzione avversità climatiche”.

Azione B3 “Ripopolamento patrimonio apistico”.

Azione B5 “Acquisto di attrezzature e sistemi di gestione”.

Intervento F “Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura” .

Azione F1 “Attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità”.



bad086a0



SCHEDA Intervento A

“Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori”

AZIONE A1.**“INTERVENTI INFORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO RIVOLTI AD APICOLTORI E IMPRESE”.****3.1 Obiettivi Specifici**

OS.2 migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;

OS.3 migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore;

OS.6 contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;

SOTTOAZIONE A.1.1 - INTERVENTI INFORMATIVI**3.2.1 Tipologia di intervento**

Interventi informativi diretti agli apicoltori.

3.2.2 Limiti e condizioni

Per tutti i beneficiari potranno essere ammessi al finanziamento solamente gli interventi di durata minima di 6 ore e massima di 24 ore, anche suddivise in più giornate. Nel caso il corso prevedesse un monte ore superiore a quello massimo previsto, le ore in eccesso non saranno conteggiate ai fini del pagamento.

Il numero di partecipanti per ciascun intervento non potrà essere inferiore a 10 e superiore a 30 unità.

Al fine di incentivare la conoscenza della pratica apistica, agli interventi informativi potranno partecipare anche uditori non apicoltori. Il numero degli uditori non contribuisce al rispetto dei requisiti minimi e massimi per l'ammissibilità degli interventi.

Nel caso in cui il numero di partecipanti sia pari o superiore a 10 ma il numero degli apicoltori e/o familiari coadiuvanti sia inferiore a 10, è necessario che, per non incorrere nelle riduzioni di cui alla tabella successiva, il numero di apicoltori e/o familiari coadiuvanti che partecipano agli interventi non sia inferiore a 10 entro il termine previsto per la rendicontazione.

Il programma dei singoli interventi dovrà contenere anche argomenti in merito ai rischi per la salute dell'apicoltore, collegati alle operazioni di trattamento, ed alle modalità di iscrizione e aggiornamento dei dati presso l'anagrafe apistica nazionale.

Al termine del periodo informativo dovrà essere rilasciato, dall'ente organizzatore, un attestato di frequenza a coloro che avranno partecipato ad almeno l'80% delle ore programmate.

Gli interventi potranno prevedere:

- a. uscite informative in apiario per una durata massima pari al 30% delle ore indicate per l'intervento e concorrono alle ore programmate.



bad086a0



- b. visite conoscitive a cui potranno partecipare gli apicoltori che abbiano partecipato all'aggiornamento per almeno l'80% delle ore programmate. Tali visite non concorrono al raggiungimento del monte ore previsto.

I beneficiari dovranno comunicare preventivamente ad AVEPA, agli indirizzi di cui al paragrafo 4.2. "Presentazione delle domande ed eventuali comunicazioni", almeno una settimana prima dell'avvio degli interventi informativi, la sede, l'orario di svolgimento e l'elenco dei partecipanti.

Eventuali variazioni al calendario degli appuntamenti programmati dovranno essere comunicate con almeno 24 ore di anticipo ad AVEPA, agli indirizzi di cui al paragrafo 4.2 "Presentazione delle domande ed eventuali comunicazioni"; nel caso le variazioni al calendario riguardino giornate successive alle giornate festive la comunicazione dovrà essere effettuata almeno con 48 ore di anticipo ad AVEPA.

Le sedi utilizzate dovranno in qualsiasi caso essere conformi alle vigenti normative in tema di norme igieniche di sicurezza e normativa antinfortunistica (D.lgs. n. 81/2008), normativa prevenzione incendi (DPR 151/2011), normativa sicurezza impianti (D.L. n. 300/2006 legge di conversione 17/2007), e di ogni altra prescrizione inerente il rispetto del "distanziamento sociale", se previsto.

Tutti gli interventi organizzati saranno certificati dal registro presenze firmato dai partecipanti durante l'intervento, secondo lo schema approvato da AVEPA e presentato a rendiconto

Il mancato rispetto di uno degli obblighi elencati comporta l'esclusione dal contributo.

Sono casi di riduzione del contributo il superamento del numero massimo previsto di 30 apicoltori, la mancanza del numero minimo di 10 apicoltori che abbiano seguito almeno l'80% delle ore.

In tal caso la riduzione del contributo avverrà come specificato in tabella:

Numero partecipanti	Percentuale di riduzione del contributo
31 - 33	3%
34 - 35	20%
>35	100%
9 - 8	3%
7 - 5	20%
<= 4	100%

Le iniziative informative, ed i relativi materiali, non devono contenere riferimenti a marchi commerciali di prodotti o produttori, né promuovere prodotti specifici.

3.2.3 Percentuale di contributo

L'importo a bando per la presente sotto azione è pari a 74.518,73.

La percentuale di contributo è pari all'100% della spesa ammissibile.

La spesa massima ammissibile per forma associata è determinata sulla base del numero dei soci regolarmente iscritti, aventi sede legale nel territorio regionale ed iscritti all'anagrafe nazionale nei termini dalla stessa previsti, secondo lo schema sotto riportato:



Numero soci	Spesa massima ammissibile (euro)
da 100 fino a 400	6.000,00
da 401 fino a 800	9.000,00
oltre 800	12.000,00

La spesa massima ammissibile per intervento è pari a 170,00 euro/ora, fatta salva la possibilità di realizzare più eventi mantenendo inalterata la disponibilità assegnata.

Spese ammissibili

Concorrono alla determinazione della spesa massima ammissibile soprariportata le seguenti spese:

1. compenso e rimborso spese per i docenti, relatori (vedi riferimenti ai paragrafi 4.6.2. e 4.6.3);
2. affitto dei locali e delle attrezzature necessarie allo svolgimento degli interventi;
3. assicurazioni (responsabilità civile e infortuni) relative ai partecipanti;
4. spese sostenute per la visita conoscitiva, per gli apicoltori che abbiano partecipato agli interventi di formazione e/o aggiornamento, per almeno l'80% delle ore programmate; (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.2.);
5. spese sostenute per la produzione e acquisto di supporti informativi a favore dei partecipanti (pubblicazioni, riviste e manuali – vedi riferimento al paragrafo 4.8.3. Obblighi di pubblicità);
6. spese generali sostenute per la realizzazione degli interventi informativi (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.1).

3.2.4 Criteri per l'assegnazione delle risorse

In caso di risorse insufficienti la spesa ammessa verrà ridotta in funzione del numero di interventi informativi ammessi.

3.2.5 Documentazione principale da allegare alla domanda

- Scheda informativa, secondo lo schema approvato da AVEPA, sull'azione proposta, che dovrà descrivere per ogni evento proposto, gli argomenti oggetto delle attività di informazione, le modalità di svolgimento (durata, sede presunta di svolgimento, tipo di attività esterne alla sede di normale svolgimento degli interventi, supporti didattici e informativi previsti, numero previsto di partecipanti, date previste per l'attuazione dell'intervento ecc.).

3.2.6 Interventi informativi svolti a distanza

Per la Sottoazione A.1.1 sopra riportata è ammessa anche la modalità di Informazione a distanza. In particolare, le attività informative a distanza, svolte on-line in modalità sincrona attraverso lo strumento della classe virtuale in cui gli utenti interagiscono con il docente o il tutor della materia, sono ammesse sulla base delle seguenti condizioni:

1. presenza di un sistema per la controllabilità della partecipazione dell'utente all'attività formativa, comprese le postazioni per l'utente che dovranno essere tutte dotate di webcam individuale che dovrà restare attiva per la durata del collegamento;
2. l'organizzatore dell'intervento informativo (le forme associate), dovrà comunicare ad AVEPA che gli incontri si svolgeranno in modalità FaD, il nome di un referente/tutore per il singolo intervento informativo e l'indirizzo della sede da cui si collegherà il docente, almeno 2 giorni lavorativi prima della data della prima lezione;
3. contestuale invio via PEC all'AVEPA, di un prospetto descrittivo di strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità FaD. Tale documento deve contenere anche web link ed eventuali credenziali per poter permettere ad AVEPA di accedere da remoto alla classe virtuale;



bad086a0



4. la composizione della classe virtuale deve risultare coerente con le presenze elencate nel registro di classe. Il registro deve essere firmato dal docente e rimane depositato presso la sede dell'Associazione degli apicoltori responsabile del corso;

5. gli interventi informativi a distanza non potranno essere applicati alle fasi didattiche che prevedono attività laboratoriali, di pratica e dimostrativi, il cui svolgimento deve essere necessariamente realizzato in situ ed in presenza e con l'utilizzo di strumenti ed attrezzature professionali;

6. gli organizzatori degli interventi informativi o di aggiornamento dovranno attenersi ad ogni ulteriore procedura e disposizione impartita da AVEPA sulle modalità di gestione delle sedute informative realizzate in modalità FaD al fine del corretto svolgimento dei controlli istruttori e del monitoraggio delle attività.

Per quanto non specificatamente indicato nei punti sopra riportati, si applicano le indicazioni previste per i corsi in presenza delle singole azioni. I beneficiari comunicano ad Avepa la modalità di svolgimento del corso che si intende valida per tutta la durata del corso stesso.

SOTTOAZIONE A. 1.3 SEMINARI E CONVEGNI TEMATICI

3.3.1 Tipologia di intervento

Realizzazione di convegni e seminari inerenti il settore apistico.

3.3.2 Limiti e condizioni

Le forme associate o loro aggregazioni devono rappresentare un numero di soci non inferiore a 200.

Nel caso di aggregazioni tra forme associate, la domanda dovrà essere presentata dalla forma associata più numerosa, allegando una lettera di intenti contenente anche la delega alla presentazione della domanda e alla riscossione del contributo, sottoscritta dai presidenti delle forme associate aggregate.

I seminari ed i convegni devono essere collegati o collegabili ad una delle seguenti tematiche:

- rappresentazione di attività a favore del settore apistico che gli stessi proponenti hanno svolto o intendono svolgere;
- alla divulgazione di buone pratiche e aspetti connessi alle problematiche dell'apicoltura.

La durata minima di ciascun seminario e convegno tematico è di 3 ore; la durata massima di 6 ore.

Tutti gli interventi organizzati saranno certificati dal registro presenze, approvato da AVEPA, firmato dai partecipanti durante l'intervento, che deve essere presentato a rendiconto.

La partecipazione ai seminari e convegni deve essere aperta a tutti gli interessati del settore apistico, siano essi apicoltori, operatori e tecnici del settore agricolo e tecnici apistici, e gratuita.

I beneficiari dovranno comunicare preventivamente ad AVEPA, agli indirizzi di cui al paragrafo 4.2. "Presentazione delle domande ed eventuali comunicazioni", almeno una settimana prima della realizzazione delle attività la sede ed il programma della giornata.

Eventuali variazioni al calendario degli appuntamenti programmati dovranno essere comunicate con almeno 24 ore di anticipo ad AVEPA, agli indirizzi di cui al paragrafo 4.2. "Presentazione delle domande ed eventuali comunicazioni" "; nel caso le variazioni al calendario riguardino giornate successive alle giornate festive la comunicazione dovrà essere effettuata almeno con 48 ore di anticipo ad AVEPA.



Le sedi utilizzate per le attività organizzate dovranno in qualsiasi caso essere conformi alle vigenti normative in tema di norme igieniche di sicurezza e normativa antinfortunistica (D.lgs. n. 81/2008), normativa prevenzione incendi (DM 16 febbraio 1982), normativa sicurezza impianti (D.L. n. 300/2006 legge di conversione 17/2007).

Rispetto di quanto riportato al capitolo 4 “Disposizioni generali” del presente allegato ed in particolare al comma c) del paragrafo 4.8.3 Obblighi di pubblicità.

Sono casi di esclusione dal contributo il non rispetto degli obblighi sopra citati.

Nel caso in cui il beneficiario del contributo erogato con il presente bando, riceva un sostegno da altre fonti (es. sponsor), dimostrato da idonea documentazione e comunicato ad AVEPA prima della realizzazione dell'evento, questo sostegno è consentito a condizione che non superi la differenza tra la Spesa Ammessa e la Spesa Finanziata. Qualora il beneficiario, realizzi il convegno con finanziamenti provenienti da altre fonti (es. sponsor), ma il sostegno superi la differenza tra Spesa Ammessa e Spesa Finanziata può a seguito di motivata richiesta da presentare ad AVEPA preventivamente alla realizzazione dell'evento, destinare il contributo concesso per l'azione alle altre sotto azioni dell'azione A. Nel caso in cui il sostegno da parte di esterni (es. sponsor), non venga comunicato ad AVEPA, preventivamente alla realizzazione dell'evento, il contributo concesso sarà revocato.

3.3.3 Percentuale di contributo

L'importo a bando per la presente sotto azione è pari a 36.222,31 euro.

La percentuale di contributo è pari al 100% della spesa ammissibile.

La spesa massima ammissibile per forma associata è pari ad euro 10.000,00.

La spesa massima ammissibile per evento convegnistico organizzato è pari ad euro 4.000,00, fatta salva la possibilità di realizzare più eventi mantenendo inalterata la disponibilità assegnata.

Spese ammissibili

Concorrono alla determinazione della spesa massima le seguenti spese ammissibili:

1. compenso e rimborso spese per docenti, relatori (vedi riferimenti ai paragrafi 4.6.2. e 4.6.3);
2. affitto dei locali e delle attrezzature necessarie allo svolgimento del convegno/seminario;
3. assicurazioni (responsabilità civile e infortuni) relative ai partecipanti;
4. stampa inviti, manifesti, spese postali;
5. spese sostenute per la realizzazione di supporti informativi a favore dei partecipanti ai convegni e ai seminari;
6. spese generali sostenute per la realizzazione del convegno/seminario (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.1.).

3.3.4 Criteri per l'assegnazione delle risorse

In caso di risorse insufficienti la spesa ammessa verrà ridotta in funzione del numero dei convegni approvati.

3.3.5 Documentazione principale da allegare alla domanda

- Scheda informativa, secondo lo schema approvato da AVEPA, concernente gli argomenti oggetto dei seminari e/o convegni con indicazione delle modalità di svolgimento (data e sede presunta, materiale che si prevede di distribuire, indicazione delle qualifiche dei relatori ecc.).



3.3.6 Webinar – Seminario interattivo svolto in internet

L'azione A.1.3 potrà essere svolta anche con modalità webinar, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. l'organizzatore, dovrà comunicare ad AVEPA che l'incontro si svolgerà in modalità webinar, il nome di un referente per il singolo seminario e l'indirizzo della sede da cui si collegherà il relatore, almeno 2 giorni lavorativi prima della data del seminario;
2. contestuale invio via PEC ad AVEPA, di un prospetto descrittivo di strumenti e modalità di gestione del webinar. Tale documento deve contenere anche web link ed eventuali credenziali per poter permettere ad AVEPA di accedere da remoto all'incontro;
3. gli organizzatori degli incontri dovranno attenersi ad ogni ulteriore procedura e disposizione impartita da AVEPA sulle modalità di gestione dei seminari via web, al fine del corretto svolgimento dei controlli istruttori e del monitoraggio delle attività;
4. la spesa massima ammissibile per evento convegnistico organizzato in modalità webinar è pari a 170,00 euro/ora, concorrono a tale spesa le voci indicate nelle spese ammissibili della presente sotto azione.

AZIONE A2.

“ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA ALLE AZIENDE”

SOTTOAZIONE A.2.1 ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIENDE APISTICHE

3.4.1 Tipologia di intervento

Realizzazione di servizi di assistenza tecnica e di consulenza di tipo avanzato agli apicoltori, orientati prioritariamente all'informazione, da attivare attraverso specifici progetti riguardanti in particolare:

- l'utilizzazione di buone norme di tecnica apistica nonché l'applicazione delle acquisizioni più recenti in materia di buone pratiche di allevamento delle api e tecnologie di lavorazione del miele;
- la legislazione apistica, iscrizione e registrazione all'anagrafe nazionale, gli andamenti produttivi, di consumo e di mercato dei diversi prodotti apistici, le norme che regolano la produzione di qualità;
- i rapporti tra apicoltori, veterinari ed A-ULSS, al fine di garantire un'efficace azione di prevenzione e lotta delle patologie dell'alveare attraverso la razionale scelta dei presidi da impiegare, dei tempi e delle modalità di somministrazione degli stessi;
- tecniche di riproduzione delle api regine.

3.4.2 Limiti e condizioni

L'attività di assistenza tecnica potrà essere svolta attraverso incontri tecnici in forma aggregata, in sede o realizzati sul territorio, attività dimostrative in campo, incontri diretti con gli apicoltori in azienda. Tutte le attività dovranno essere dimostrate attraverso la tenuta di idonea modulistica predisposta da AVEPA in cui dovranno essere riportati gli apicoltori beneficiari e l'argomento dell'incontro/visita.

Per lo svolgimento delle attività sopra citate, le forme associate dovranno avvalersi di una o più delle seguenti figure; tecnici apistici, scelti tra i propri soci iscritti all'elenco regionale di cui alla LR n. 23/1994, medici veterinari o persone di comprovata esperienza o formazione professionale.

Gli incontri tecnici in forma aggregata in sede o realizzati sul territorio dovranno essere comunicati, anche tramite raccomandata, fax o mail agli indirizzi di cui al paragrafo 4.2. “Presentazione delle domande ed eventuali comunicazioni” almeno 2 giorni prima della loro realizzazione.

I destinatari finali dei servizi di assistenza tecnica previsti dalla misura sono gli apicoltori.



bad086a0



3.4.3 Percentuale di contributo

L'importo a bando per la presente sotto azione è pari a 206.909,39 euro.

La percentuale di contributo è pari al 90% della spesa ammissibile della associazione beneficiaria.

La spesa massima ammissibile, pro rata, ogni 100 soci apicoltori, regolarmente iscritti, è pari a 4.500,00 euro, fino ad un massimo di 70.000 euro.

La spesa massima ammissibile per singolo tecnico è pari a 15.000 euro.

Spese ammissibili

Concorrono alla determinazione della spesa massima ammissibile per forma associata le seguenti spese:

1. rimborsi spese ai tecnici impiegati dalle forme associate (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.2.);
2. compensi per prestazioni occasionali o collaborazioni coordinate da parte o per personale di comprovata esperienza o formazione professionale nell'ambito dell'assistenza tecnica erogata;
3. spese sostenute per personale tecnico dipendente della forma associata impiegato nello svolgimento di attività di assistenza tecnica, comprensiva degli oneri assistenziali e previdenziali;
4. affitto ad uso locali e attrezzature per la realizzazione di incontri tecnici;
5. spese generali sostenute per la realizzazione delle iniziative di assistenza tecnica (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.1.).

3.4.4 Criteri per l'assegnazione delle risorse

In caso di risorse insufficienti rispetto alle richieste pervenute, la somma disponibile verrà ripartita in base ai soci regolarmente iscritti, aventi sede legale nel territorio regionale e registrati all'anagrafe nazionale e censiti nei termini dalla stessa previsti per l'anno 2022.

Ai fini della determinazione di cui al paragrafo precedente non verranno conteggiati gli apicoltori ricompresi in elenchi di più forme associate.

3.4.5 Documentazione principale da allegare alla domanda

- scheda informativa, secondo lo schema approvato da AVEPA;
- delibera assembleare o del consiglio direttivo, secondo le previsioni statutarie, concernente i criteri di individuazione del personale, a cui affidare le attività di assistenza tecnica, aventi i requisiti prescritti al punto "limiti e condizioni".

3.4.6 Ulteriore documentazione da allegare con la rendicontazione

- Per il personale dipendente della forma associata il rappresentante legale dovrà dichiarare:
 - il/i nominativo/i e la qualifica del personale per il/i quale/i si chiede il contributo, compresi eventuali esperti apistici;
 - la tipologia di contratto, la durata del rapporto, le attività da svolgere e la percentuale di impiego sul sottoprogramma (computato in mesi - massimo 12 - o in giornate lavorative - massimo 210);
 - il costo annuo del/dei medesimo/i, comprensivo dei rimborsi previsti per le spese di missione (viaggio, vitto, alloggio);
 - gli oneri versati esclusivamente a carico del datore di lavoro.

SOTTOAZIONE A.2.2 AZIONI DI COMUNICAZIONE

3.5.1 Tipologia di intervento

Con il presente provvedimento vengono previsti gli interventi di seguito specificati:

1. notiziario associativo;



2. creazione siti internet;
3. aggiornamento / mantenimento siti internet;
4. realizzazione di video dimostrativi da rendere disponibili via web.

3.5.2 Limiti e condizioni:

1. notiziario associativo

I notiziari associativi dovranno essere realizzati con uno "standard qualitativo minimo" come appresso descritto:

- a. composizione minima: quattro facciate A4;
- b. contenuto - presenza di almeno tre delle seguenti tipologie di argomento:
 - calendario dei trattamenti, con particolare riferimento al Piano di lotta alla varroatosi predisposto dal Centro Regionale di Apicoltura;
 - informazioni sulle principali malattie dell'alveare e sui metodi di lotta;
 - notizie sul mercato del miele;
 - indicazioni sulla buona pratica apistica;
 - segnalazioni di articoli di interesse apistico a disposizione presso la sede associativa;
 - informazioni sulle fioriture;
 - note legislative e fiscali riguardanti il settore apistico;
 - informazioni e calendari riferiti alle attività di cui all'azione A "Assistenza tecnica e formazione professionale apicoltori.
- c. presenza di almeno un riquadro dedicato ad uno dei seguenti argomenti:
 - informazioni sulle modalità e tempistiche di iscrizione e registrazione nella Banca dati nazionale;
 - informazioni sulla disponibilità dei tecnici alle visite aziendali (nominativi, recapiti).
- d. presenza del logo Unionale, scaricabile al link: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/ e la dicitura "Cofinanziato dall'Unione Europea" e, nello stesso frontespizio, il logo del Ministero richiedibile a webmaster@politicheagricole.it e il logo della Regione del Veneto.

Rispetto di quanto riportato al capitolo 4 "Disposizioni generali" del presente allegato ed in particolare al comma c) del paragrafo 4.8.3 Obblighi di pubblicità.

Sono casi di esclusione dal contributo il non rispetto degli obblighi sopra citati.

Qualora le spese di realizzazione del notiziario associativo fossero coperte in parte da finanziamenti provenienti da altri Enti pubblici, dimostrati da idonea documentazione, fatto salvo il rispetto dello standard minimo come sopra definito, le spese non sostenute potranno essere destinate dal beneficiario alle altre sotto azioni della Misura A, a seguito di motivata richiesta, da presentare ad AVEPA preventivamente alla realizzazione del notiziario.

Nel caso in cui parte della superficie di stampa dei notiziari risulti occupata da inserti pubblicitari, il contributo sarà ridotto in proporzione a tale superficie.

2. Realizzazione di siti internet

Non possono accedere al contributo, per la realizzazione di un sito internet, le forme associate beneficiarie per tale intervento dei fondi UE sui programmi 2019/2020 2020/2021 e 2021/2022.

I siti dovranno essere realizzati con uno "standard qualitativo minimo" come appresso descritto:

- a. Contenuto - presenza almeno delle seguenti tipologie di argomento:



- calendario aggiornato dei trattamenti con particolare riferimento alle “Linee guida per il controllo dall’infestazione da Varroa destructor” predisposte dal Centro regionale per l’apicoltura
- informazioni sulle principali malattie dell’alveare e sui metodi di lotta;
- notizie sul mercato del miele;
- indicazioni sulle buone pratiche apistiche;
- segnalazioni di articoli di interesse apistico a disposizione presso la sede associativa;
- informazioni sulle fioriture;
- note legislative e fiscali riguardanti il settore apistico;

b. Rispetto delle seguenti condizioni:

- presenza di informazioni sulle modalità e tempistiche di iscrizione e registrazione nella Banca dati nazionale;
- presenza di informazioni sulla disponibilità dei tecnici alle visite aziendali (nominativi, recapiti)
- presenza del logo Unionale, scaricabile al link: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/ e la dicitura “Cofinanziato dall’Unione Europea” e, nello stesso frontespizio, il logo del Ministero richiedibile a webmaster@politicheagricole.it e il logo della Regione del Veneto.
- assenza di pubblicità di ditte fornitrici e prodotti per l’apicoltura.

Rispetto di quanto riportato al capitolo 4 “Disposizioni generali” del presente allegato ed in particolare al comma c) del paragrafo 4.8.3 Obblighi di pubblicità.

Sono casi di esclusione dal contributo il non rispetto degli obblighi sopra citati.

3. aggiornamento/manutenzione del sito internet

Possono accedere al contributo per l’aggiornamento/manutenzione del sito internet le forme associate a cui è stata finanziata, negli anni passati, la realizzazione del sito con i fondi dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013.

Rispetto di quanto riportato al capitolo 4 “Disposizioni generali” del presente allegato ed in particolare al comma c) del paragrafo 4.8.3 Obblighi di pubblicità.

Mancanza di pubblicità di ditte fornitrici e prodotti per l’apicoltura.

Sono casi di esclusione a contributo il non rispetto degli obblighi sopra citati.

4. video dimostrativi

I video dovranno essere pubblicati all’interno del sito della forma associata e/o di eventuali canali “social” gestiti dalla medesima e dovranno essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni in termini di contenuti, loghi e diciture come appresso descritto:

a. Contenuto – trattazione di almeno una delle seguenti tipologie di argomento:

- informazioni sulle principali malattie dell’alveare e sui metodi di lotta;
- indicazioni sulle buone pratiche apistiche;

b. Rispetto delle seguenti condizioni:



- presenza, all'inizio o alla fine del video del logo Unionale, scaricabile al link: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/ e la dicitura "Cofinanziato dall'Unione Europea" e, nella medesima immagine, il logo del Ministero richiedibile a webmaster@politicheagricole.it e il logo della Regione del Veneto.
- Assenza di pubblicità di ditte fornitrici e prodotti per l'apicoltura.

Il prodotto può prevedere l'utilizzo di riprese originali e/o animazioni in "motion graphic".

I Video dovranno essere approvati dal consiglio direttivo della forma associata che ne risulta responsabile sui contenuti.

I contenuti del video inerenti le "malattie dell'alveare" dovranno essere approvati da un medico veterinario iscritto all'ordine.

La ditta scelta per la realizzazione del video deve essere registrata presso la Camera di commercio con il codice ATECO 591100 "Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi", così come le altre ditte per le quali è stato presentato il preventivo.

Rispetto di quanto riportato al capitolo 4 "Disposizioni generali" del presente allegato ed in particolare al comma c) del paragrafo 4.8.3 Obblighi di pubblicità.

Sono casi di esclusione dal contributo il non rispetto degli obblighi sopra citati.

3.5.3 Percentuale di contributo

L'importo a bando per la presente sotto azione è pari a 51.727,35 euro.

La percentuale di contributo è pari al 90% della spesa ammissibile. Di converso, risulta a carico della forma associata, la differenza tra la spesa ammessa effettivamente sostenuta ed il contributo concesso.

La spesa massima ammissibile per la realizzazione del sito internet della forma associata è pari ad euro 8.000,00.

La spesa massima ammissibile per l'aggiornamento/manutenzione del sito internet della forma associata è pari ad euro 5.000,00.

La spesa massima ammissibile per forma associata per la creazione di video dimostrativi è pari ad euro 6.000,00.

Spese ammissibili

Concorrono alla determinazione delle spese massime ammissibili per forma associata le seguenti spese:

1. spese sostenute per la realizzazione e spedizione di notiziari associativi ai soci;
2. spese sostenute per la realizzazione di un sito internet;
3. spese sostenute per la manutenzione/mantenimento del sito internet;
4. spese per servizi erogati da parte di ditte specializzate nella realizzazione dei video;
5. spese generali sostenute per la realizzazione delle attività (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.1.).

3.5.4 Criteri per l'assegnazione delle risorse

In caso di risorse insufficienti rispetto alle richieste pervenute, la somma disponibile verrà ripartita in base ai soci regolarmente iscritti, aventi sede legale nel territorio regionale e registrati all'anagrafe nazionale e censiti nei termini dalla stessa previsti per l'anno 2022.

Ai fini della determinazione di cui al punto precedente non verranno conteggiati gli apicoltori ricompresi in elenchi di più forme associate.



3.5.5 Documentazione principale da allegare alla domanda

- scheda informativa, secondo lo schema approvato da AVEPA sulle caratteristiche e contenuti del notiziario associativo, e/o del sito internet che si vuole realizzare, o aggiornare/mantenere, nonché per le tipologie e numerosità di video preventivati;
- preventivi di spesa (vedi riferimento al paragrafo 4.6.4).



SCHEDA INTERVENTO B “INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI”

AZIONE B1 “LOTTA A PARASSITIE MALATTIE”

3.6 Obiettivi Specifici

OS.2 migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;

OS.3 migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore;

OS.6 contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

SOTTOAZIONE B.1.1 ATTREZZATURE VARIE AD ESEMPIO ACQUISTO DI ARNIE CON FONDO A RETE

3.7.1 Tipologia di intervento

- a. Acquisto di arnie con fondo a rete.
- b. Sublimatori.

3.7.2 Limiti e condizioni

Destinatari finali dell'azione sono gli apicoltori.

Rispetto a quanto riportato al capitolo 4” Disposizioni generali” ed in particolare al paragrafo 4.8. “Vincoli e prescrizioni”.

Sono ammessi gli acquisti, da parte delle forme associate, delle attrezzature di cui alle “tipologie di intervento” al fine della successiva distribuzione del materiale ai propri associati; a tal proposito l'importo richiesto all'apicoltore non può essere superiore alla differenza tra la spesa fatturata dalla forma associata per l'acquisto del bene il contributo pubblico ricevuto.

La forma associata ha l'obbligo di rendere disponibili le attrezzature acquistate con il contributo del presente bando a tutti gli apicoltori soci che ne fanno richiesta distribuendo il materiale con le modalità sotto specificate e rispettando i criteri di trasparenza e di turnazione dei soci.

I criteri di distribuzione/affidamento delle attrezzature devono essere approvati con delibera del consiglio direttivo e resi noti ai soci.

Le forme associate devono distribuire/affidare le arnie con fondo anti varroa a coloro che, nel periodo agosto 2021- dicembre 2022, sono stati oggetto di un provvedimento di distruzione, disposto dall'autorità sanitaria competente, di alveari infetti da peste americana, peste europea o nosemias (copia del provvedimento dovrà essere tenuta presso la forma associata beneficiaria).

La distribuzione/affidamento dovrà avvenire attraverso un contratto di comodato d'uso gratuito o a titolo oneroso di durata almeno triennale; in caso di distribuzione/comodato a titolo oneroso l'importo richiesto all'apicoltore non potrà essere superiore alla differenza tra la spesa fatturata dalla forma associata per l'acquisto dell'attrezzatura e il contributo pubblico ammesso alla stessa; la distribuzione/affidamento del materiale non dovrà generare reddito per la forma associata.



Nel contratto dovrà essere esplicitato:

1. L'obbligo di mantenere l'attrezzatura oggetto del contratto in azienda per un periodo minimo di 3 anni dalla data di effettiva di consegna, con vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali;
2. Gli elementi di trasparenza del contributo comunitario rispetto alla attrezzatura oggetto del contratto:
 - eventuale indicazione che la distribuzione/affidamento è a titolo gratuito.
 - gli importi di acquisto da parte della forma associata;
 - la spesa massima ammissibile come sopra definita;
 - il contributo pubblico erogato all'apicoltore sul materiale (75%);

Si ribadisce che ai sensi della normativa comunitaria il responsabile del finanziamento concesso è la forma associata.

3.7.3 Percentuale di contributo

L'importo a bando per la presente sotto azione è pari a 154.224,13 euro.

La percentuale di contributo è pari al 75% della spesa ammissibile. Di converso, risulta a carico della forma associata o degli apicoltori destinatari finali, la differenza tra la spesa ammessa effettivamente sostenuta ed il contributo concesso.

La spesa ammissibile massima per apicoltore beneficiario finale, è pari a 6.000,00 euro, ovvero 8.000,00 euro per le forme associate che utilizzino direttamente l'attrezzatura.

La spesa massima ammissibile per apicoltore beneficiario (6.000,00 euro) non viene applicata agli apicoltori beneficiari finali che nel periodo agosto 2021–dicembre 2022, siano stati oggetto di un provvedimento di distruzione, disposto dall'autorità sanitaria competente, di alveari infetti da peste americana, peste europea o nosemiasi (copia del provvedimento dovrà essere tenuta presso la forma associata beneficiaria).

La spesa ammissibile massima per singola arnia montata, con almeno 10 telaini, completa di melario e fondo a rete acquistata è pari a 120,00 euro.

La spesa ammissibile massima per singola arnia montata, con almeno 10 telaini, con fondo a rete acquistata è pari a 90,00 euro.

La spesa ammissibile massima per singola arnia montata con almeno 6 telaini e con fondo a rete, acquistata è pari a 50,00 euro.

Spese ammissibili

1. spese sostenute per l'acquisto di nuove arnie complete con fondo a rete anti varroa;
2. spese per l'acquisto di sublimatori;
3. spese generali sostenute per la realizzazione delle attività (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.1.).

Non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di arnie e attrezzature usate, né spese di manutenzione, riparazione e trasporto delle stesse.

Non è ammissibile la spesa relativa all'acquisto di materiale necessario per la costruzione in proprio e/o in economia delle arnie.

Le arnie devono essere acquistate complete di tutti i componenti, non risulta ammissibile l'acquisto separato dei singoli componenti.

3.7.4 Criteri per l'assegnazione delle risorse

In caso di risorse insufficienti rispetto alle richieste pervenute, la somma disponibile verrà ripartita in base al numero degli alveari posseduti dai soci della forma associata regolarmente iscritti, aventi sede



legale nel territorio regionale e registrati all'anagrafe nazionale e censiti nei termini dalla stessa previsti per l'anno 2022.

Ai fini della determinazione di cui al punto precedente non verranno conteggiati gli alveari posseduti da apicoltori ricompresi in elenchi di più forme associate.

Il contributo assegnato alla forma associata, decurtato delle spese generali, deve essere veicolato dalla stessa verso i propri soci, sulla base dei criteri di assegnazione approvati con delibera del consiglio direttivo e resi noti ai soci.

3.7.5 Documentazione principale da allegare alla domanda

- Delibera assembleare o del consiglio direttivo, secondo le previsioni statutarie, concernente la selezione dei fornitori, i criteri di assegnazione dei materiali acquistati, le modalità di distribuzione e le caratteristiche della distribuzione/comodato, nonché gli eventuali obblighi per il comodatario eccedenti i vincoli di destinazione d'uso e di inalienabilità dei beni acquistati.
- preventivi di spesa (vedi riferimento al paragrafo 4.6.4).

SOTTOAZIONE B 1.2 ACQUISTO DEGLI IDONEI FARMACI VETERINARI STERILIZZAZIONE DELLE ARNIE E ATTREZZATURE APISTICHE

3.8.1 Tipologia di intervento

Sono ammessi a contributo:

- a.1. i farmaci registrati per la lotta alle malattie dell'alveare;
- a.2. la sterilizzazione della cera conferita dai soci per la produzione di nuovi fogli cerei;
- a.3. i servizi di risanamento del materiale con raggi gamma.

3.8.2 Limiti e condizioni

Destinatari finali dell'azione sono gli apicoltori.

Rispetto a quanto riportato al capitolo 4" Disposizioni generali" ed in particolare al paragrafo 4.8. "Vincoli e prescrizioni".

Le forme associate che intendono richiedere il contributo sulle spese, per l'acquisto di farmaci registrati per la lotta alle malattie dell'alveare, consegnati agli apicoltori associati e da questi impiegati nelle proprie arnie, devono procedere ad una selezione dei fornitori dei suddetti farmaci, attraverso la richiesta di almeno tre preventivi ad altrettanti fornitori. L'individuazione del fornitore da parte della forma associata deve avvenire con delibera assembleare o del consiglio direttivo, secondo le previsioni statutarie, in cui verranno descritti i criteri di scelta.

È ammesso a contributo esclusivamente il materiale per il quale la forma associata è in grado di dimostrare la consegna all'apicoltore.

a.1. farmaci registrati per la lotta alle malattie dell'alveare

Rispetto della disciplina di cui al D.lgs. n. 193/2006 e s.m.i (art 34 della legge 28 luglio 2016 n. 154). L'apicoltore, beneficiario della consegna del prodotto, è tenuto ad effettuare le necessarie registrazioni sul registro dei trattamenti e a conservare la pertinente documentazione così come previsto a norma del D.lgs. n. 193/2006. Nel caso in cui l'apicoltore non adempia alle registrazioni prescritte, la spesa relativa all'acquisto del prodotto verrà decurtata dalla spesa finanziata. La consegna del prodotto, da parte del canale autorizzato, sarà tracciata dalla lista dei DDT emessi per fattura.

I prodotti, per la lotta alla varroa, sono quelli indicati nelle linee guida per il controllo dell'infestazione da Varroa destructor redatte dal Centro nazionale di referenza per l'apicoltura dell'IZS delle Venezie.



3.8.3 Percentuale di contributo

L'importo a bando per la presente sotto azione è pari a 76.096,05 euro.

La percentuale di contributo è pari al 75% della spesa ammissibile. Di converso, risulta a carico della forma associata o degli apicoltori destinatari finali, la differenza tra la spesa ammessa effettivamente sostenuta ed il contributo concesso.

La spesa relativa alla lavorazione della cera di proprietà degli apicoltori per la produzione di fogli cerei deve essere dimostrata e non potrà superare il valore di 1 euro/arnia trattata.

La spesa massima ammissibile per unità di trattamento/bancale, di euro 150,00; in tale importo non devono rientrare le spese di trasporto come previsto al paragrafo 4.7 "Spese non ammissibili".

Spese ammissibili

1. Spese per prodotti autorizzati per la lotta agli aggressori dell'alveare;
2. spese relative ai farmaci registrati per la lotta alle malattie dell'alveare per la specie *Apis mellifera*, i prodotti per la lotta alla varroatosi devono essere previsti nelle linee guida redatte dal Centro Nazionale di referenza per l'apicoltura dell'IZS delle Venezie;
3. spese per la lavorazione della cera di proprietà dell'apicoltore per la produzione di fogli cerei;
4. spese sostenute per il risanamento del materiale con raggi gamma;
5. spese generali sostenute per la realizzazione delle attività (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.1.).

3.8.4 Criteri per l'assegnazione delle risorse

In caso di risorse insufficienti rispetto alle richieste pervenute, la somma disponibile verrà ripartita in base al numero degli alveari posseduti dai soci della forma associata regolarmente iscritti, aventi sede legale nel territorio regionale e registrati e censiti nei termini dalla stessa previsti per l'anno 2022.

Ai fini della determinazione di cui al punto precedente non verranno conteggiati gli alveari posseduti da apicoltori ricompresi in elenchi di più forme associate.

Il contributo assegnato alla forma associata, decurtato delle spese generali, deve essere veicolato dalla stessa verso i propri soci, sulla base dei criteri di assegnazione approvati con delibera del consiglio direttivo e resi noti ai soci.

3.8.5 Documentazione principale da allegare alla domanda

- scheda informativa, secondo lo schema approvato da AVEPA, che descriva gli obiettivi e le tipologie di intervento previsti suddivisi per tipologia di intervento, con indicazione del numero degli apicoltori potenzialmente interessati agli interventi, ed il numero di alveari che verranno coinvolti dai trattamenti;
- delibera assembleare o del consiglio direttivo, secondo le previsioni statutarie, concernente la selezione dei fornitori dei farmaci, i criteri di assegnazione dei farmaci, di gestione e messa a disposizione dei servizi di sterilizzazione e risanamento; nonché le modalità di distribuzione dei materiali sterilizzati.
- preventivi di spesa (vedi riferimento al paragrafo 4.6.4).

AZIONE B2 "PREVENZIONE AVVERSITÀ CLIMATICHE"

3.9.1 Tipologia di intervento

L'intervento risulta finalizzato a stimolare le forme associate alla creazione di un sistema di monitoraggio e allerta climatica sul territorio, anche in collegamento con l'attività di assistenza tecnica fornita dalle medesime alle aziende apistiche.

Gli interventi ammessi risultano essere finalizzati all'acquisto di attrezzature e impianti al fine di prevenire e contrastare cali della produttività e la mortalità delle api dovuti ad eventi climatici avversi.



3.9.2 Limiti e condizioni

Destinatari finali dell'azione sono gli apicoltori

Rispetto di quanto riportato al capitolo 4 "Disposizioni generali" ed in particolare al paragrafo 4.8. "Vincoli e prescrizioni".

Sono ammessi gli acquisti, da parte delle forme associate, delle attrezzature riportate nel paragrafo "Percentuale di contributo" al fine dell'introduzione di innovazioni tecnologiche nelle aziende apistiche in grado di monitorare e prevenire le situazioni di emergenza climatica.

La forma associata ha l'obbligo di svolgere le attività sulla base di una progettualità e piano di controlli dalla medesima stabilito e approvato.

La forma associata acquista le attrezzature, che possono essere utilizzate anche dai soci secondo regole e modalità approvate con delibera del consiglio direttivo e rese note agli stessi.

Le attrezzature devono rimanere di proprietà e in possesso del beneficiario (forma associata) per un periodo minimo definito al paragrafo 4.8.2.

Le attrezzature acquistate con tale intervento non devono essere oggetto di sostituzione di attrezzature già esistenti.

La forma associata ha può rendere disponibili le attrezzature acquistate con il contributo del presente bando a tutti gli apicoltori soci che partecipano alla progettualità succitata distribuendo il materiale con le modalità sotto specificate e rispettando i criteri di trasparenza e di turnazione dei soci.

I criteri di distribuzione/affidamento delle attrezzature devono essere approvati con delibera del consiglio direttivo e resi noti ai soci.

La distribuzione/affidamento dovrà avvenire attraverso un contratto di comodato d'uso gratuito di durata almeno pari al progetto, fermo restando che la proprietà del bene deve rimanere in capo alla forma associata per un periodo minimo di tre anni; la distribuzione/affidamento del materiale non dovrà generare reddito per la forma associata.

Nel contratto dovrà essere esplicitato:

1. L'obbligo di mantenere l'attrezzatura oggetto del contratto e di svolgimento delle attività previste dal progetto per il tempo individuato dallo stesso, con vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali;
2. indicazione che la distribuzione/affidamento è a titolo gratuito.

Si ribadisce che ai sensi della normativa comunitaria il responsabile del finanziamento concesso è la forma associata.

3.9.3 Percentuale di contributo

L'importo a bando per la presente azione è pari a 47.895,69 euro.

La percentuale di contributo è pari al 75% della spesa ammissibile. Di converso, risulta a carico della forma associata, la differenza tra la spesa ammessa effettivamente sostenuta ed il contributo concesso.

La spesa ammissibile minima per forma associata, non può essere inferiore a 1.000,00 euro.

La spesa ammissibile massima per forma associata, non può essere superiore a 10.000,00 euro.

Non sono ammesse le spese per gli acquisti di macchinari o attrezzature usate o/e in leasing.

Spese ammissibili

Le spese ammesse riguardano l'acquisto di sistemi di monitoraggio agrometeorologico alveari e centraline per il settore apistico e sistemi di monitoraggio da remoto degli alveari.



3.9.4 Criteri per l'assegnazione delle risorse

In caso di risorse insufficienti rispetto alle richieste pervenute, la somma disponibile verrà ripartita in base al numero dei soci regolarmente iscritti, aventi sede legale nel territorio nazionale ed iscritti all'anagrafe nazionale e censiti nei termini della stessa previsti per l'anno 2022.

Ai fini della determinazione di cui al paragrafo precedente non verranno conteggiati gli apicoltori ricompresi in elenchi di più forme associate.

Nell'eventualità che il contributo richiesto venga ridotto per carenza di risorse è consentito, entro 30 giorni dalla finanziabilità, di recedere dall'intervento stesso. Le somme così rese disponibili verranno gestite da Avepa come indicato al paragrafo 4.1 "Disponibilità finanziaria", dopo tale termine le attrezzature dovranno essere acquistate pena la decadenza dell'intervento.

Quindi gli importi finanziabili dovranno essere interamente rendicontati al fine del riconoscimento del saldo, qualsiasi sia l'importo assegnato in seguito all'applicazione del criterio di assegnazione delle risorse.

3.9.5 Documentazione principale da allegare alla domanda

- Delibera assembleare o del consiglio direttivo, secondo le previsioni statutarie, che approva la progettualità e piano di controlli utili al raggiungimento delle finalità dell'azione.
- Delibera assembleare o del consiglio direttivo, secondo le previsioni statutarie, che approvi le modalità dell'eventuale assegnazione delle attrezzature agli apicoltori dettagliandone gli impegni assunti, la durata dell'utilizzo degli stessi e del progetto.
- Preventivi di spesa (vedi riferimento al paragrafo 4.6.4).

3.9.6 Ulteriore documentazione da allegare con la rendicontazione

- Risultati annuali del monitoraggio svolto al 31/07/2023 dalla forma associata, sulla base della progettualità inizialmente approvata (la relazione dovrà esplicitare il n. alveari e apicoltori interessati nell'azione, le attrezzature finanziate e l'attività svolta).
- Documentazione inerente l'affidamento delle attrezzature agli aderenti al progetto.

AZIONE B3 "RIPOPOLAMENTO PATRIMONIO APISTICO"

3.10.1 Tipologia dell'intervento

- Acquisto di api regine, sciami (nuclei, famiglie) delle sottospecie Apis mellifera ligustica, Apis mellifera carnica.

Al fine della corretta individuazione degli interventi si precisano le seguenti definizioni:

- a. "sciame naturale": l'insieme di api che migrano con un'ape regina da un alveare troppo popoloso per costituire una nuova colonia;
- b. "Nucleo" o "sciame artificiale": nuova colonia di api costituita dall'apicoltore e che è composta da una regina dell'anno di formazione del nucleo e da una quantità di api sufficiente a garantire la sopravvivenza del nucleo stesso;
- c. "Pacco d'api": insieme di api operaie, del peso di circa 1-1,5 kg, con o senza regina, commercializzato in apposito contenitore adatto al trasporto;
- d. "Api regine": ape regina commercializzata in apposita gabbietta in cui è posta insieme ad alcune api operaie "accompagnatrici" e una adeguata quantità di candito.

3.10.2 Limiti e condizioni

Destinatari finali dell'azione sono gli apicoltori



bad086a0



Rispetto a quanto riportato al capitolo 4 “Disposizioni generali” ed in particolare al paragrafo 4.8. “Vincoli e prescrizioni”.

Gli sciami (nuclei, famiglie) e le api regine sono ammessi al contributo a condizione che al momento dell'acquisto, sia corredato di certificazione attestante l'appartenenza delle api alle sottospecie autoctone *Apis mellifera ligustica*, per quanto riguarda l'intero territorio regionale e *Apis mellifera carnica*, limitatamente alla provincia di Belluno. La certificazione è rilasciata dal CREA – Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente di Bologna o da soggetti che abbiano accreditato l'analisi di classificazione della sottospecie di *Apis mellifera* presso Accredia.

Gli apiari di destinazione del materiale acquistato dovranno rimanere all'interno del territorio regionale per *Apis mellifera ligustica* e della Provincia di Belluno per l'*Apis mellifera carnica*.

Sono ammessi gli acquisti, da parte delle forme associate, del materiale genetico specificato al paragrafo “tipologie d'intervento” al fine della successiva distribuzione ai propri associati; a tal proposito l'importo richiesto all'apicoltore non può essere alla differenza tra la spesa fatturata dalla forma associata per l'acquisto del materiale genetico ed il contributo pubblico ricevuto.

La forma associata ha l'obbligo di rendere disponibile il materiale genetico acquistato, con il contributo presente bando, a tutti gli apicoltori soci che ne fanno richiesta, applicando le modalità di distribuzione/affidamento sotto specificate nonché criteri di trasparenza e di turnazione tra i soci. I criteri di affidamento del materiale genetico dovranno quindi essere approvati con delibera del consiglio direttivo e resi noti ai soci.

Le forme associate devono comunque prevedere una priorità assoluta di affidamento del materiale genetico a coloro che, nel periodo agosto 2021 - dicembre 2022 siano stati oggetto di un provvedimento di distruzione, disposto dall'autorità sanitaria competente, di alveari infetti da peste americana, peste europea o nosemiasi (copia del provvedimento dovrà essere tenuta presso la forma associata beneficiaria); medesima priorità dovrà essere riservata per i soggetti che nel periodo agosto 2021 - dicembre 2022, siano stati oggetto di attacco/saccheggio e morte di alveari a causa della Vespa velutina accertati dalla competente autorità sanitaria.

La distribuzione/affidamento dovrà avvenire attraverso una scrittura privata, avente una durata almeno annuale; in caso di distribuzione a titolo oneroso l'importo richiesto all'apicoltore non potrà essere superiore alla differenza tra la spesa fatturata dalla forma associata per l'acquisto del materiale genetico e il contributo pubblico ammesso alla stessa; la distribuzione/affidamento del materiale non dovrà generare reddito per la forma associata.

Nel contratto dovrà essere esplicitato:

1. L'obbligo di mantenere il materiale genetico oggetto del contratto in azienda per un periodo minimo di 1 anno dalla data di effettiva di consegna, con vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali;
2. Gli elementi di trasparenza del contributo comunitario rispetto al materiale genetico oggetto della distribuzione/affidamento:
 - l'eventuale indicazione che la distribuzione/affidamento è a titolo gratuito.
 - gli importi di acquisto del materiale genetico da parte della forma associata;
 - il contributo pubblico erogato all'apicoltore sul materiale (75%);
 - l'indicazione della spesa massima ammissibile per singolo acquisto come sotto definito;
3. Nel caso di distribuzione e affidamento di materiale genetico appartenente alla specie *Apis mellifera ligustica* l'obbligo di mantenere tale materiale all'interno del territorio regionale;



4. Nel caso di distribuzione e affidamento di materiale genetico appartenente alla sottospecie apis mellifera carnica l'obbligo di mantenere tale materiale all'interno della provincia di Belluno;

La distribuzione/affidamento del materiale non dovrà generare reddito per la forma associata.

Si ribadisce che ai sensi della normativa comunitaria il responsabile del finanziamento concesso è la forma associata.

3.10.3 Percentuale di contributo

L'importo a bando per la presente azione è pari a 105.370,52 euro.

La percentuale di contributo è pari al 75% della spesa ammissibile. Di converso, risulta a carico della forma associata o degli apicoltori affidatari del materiale genetico, la differenza tra la spesa ammessa effettivamente sostenuta ed il contributo concesso.

La spesa ammissibile massima per apicoltore beneficiario finale o per forma associata che utilizzi direttamente il materiale genetico, non può essere superiore a 3.000,00 euro.

La spesa massima ammissibile per intervento è così definita:

Api regine euro 17,00;

Sciame, nuclei, famiglie euro 120,00.

La spesa massima ammissibile (3.000,00 euro) non viene applicata per gli apicoltori beneficiari finali che, nel periodo agosto 2021–agosto 2022:

- siano stati oggetto di un provvedimento di distruzione, disposto dall'autorità sanitaria competente, di alveari infetti da peste americana, peste europea o noseemias (copia del provvedimento dovrà essere tenuta presso la forma associata beneficiaria);
- siano stati oggetto di attacco/saccheggio e morte di alveari a causa della presenza di Vespa velutina, accertati dalla competente autorità.

Spese ammissibili

Concorrono alla determinazione della spesa massima ammissibile per forma associata le seguenti spese:

1. spese sostenute per l'acquisto di api regine, sciame, nuclei, famiglie delle razze Apis mellifera ligustica e Apis mellifera carnica per la sola Provincia di Belluno;
2. spese generali sostenute per la realizzazione delle attività (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.1.).

3.10.4 Criteri per l'assegnazione delle risorse

In caso di risorse insufficienti rispetto alle richieste per il contributo per l'acquisto di api regine e sciame (nuclei, famiglie), la somma disponibile verrà ripartita in base al numero degli alveari posseduti dai soci della forma associata regolarmente iscritti, aventi sede legale nel territorio regionale e registrati all'anagrafe nazionale e censiti nei termini dalla stessa previsti per l'anno 2022.

Ai fini della determinazione di cui al punto precedente non verranno conteggiati gli alveari posseduti da apicoltori ricompresi in elenchi di più forme associate.

Il contributo assegnato alla forma associata, decurtato delle spese generali, deve essere veicolato dalla stessa verso i propri soci, sulla base dei criteri di assegnazione approvati con delibera del consiglio direttivo e resi noti ai soci.



3.10.5 Documentazione principale da allegare alla domanda

- delibera assembleare o del consiglio direttivo, secondo le previsioni statutarie, concernente i criteri di assegnazione del materiale genetico, le modalità di distribuzione e le caratteristiche dell'affidamento, nonché degli eventuali obblighi per l'affidatario eccedenti i vincoli di destinazione d'uso e di inalienabilità del materiale acquistato.
- Preventivi di spesa (vedi riferimento al paragrafo 4.6.4).

AZIONE B5 "ACQUISTO DI ATTREZZATURE E SISTEMI DI GESTIONE"**3.11.1 Tipologia di intervento**

L'intervento risulta finalizzato alla creazione e/o al miglioramento, presso le sedi delle forme associate, di sale di smielatura destinate alla lavorazione collettiva delle produzioni dei soci delle medesime.

Gli interventi ammessi risultano essere finalizzati all'acquisto di attrezzature e ed impianti per la lavorazione ed il confezionamento dei prodotti apistici in forma aggregata presso le sale di smielatura condotte dalle forme associate.

3.11.2 Limiti e condizioni

Rispetto di quanto riportato al capitolo 4 "Disposizioni generali" ed in particolare al paragrafo 4.8. "Vincoli e prescrizioni".

Sono ammessi gli acquisti, da parte delle forme associate, delle attrezzature riportate nel paragrafo "percentuale di contributo" necessarie allo sviluppo/creazione di strutture di lavorazione e confezionamento dei prodotti dell'apicoltura in forma collettiva presso le sedi delle forme associate.

La forma associata ha l'obbligo di svolgere le attività per le quali si acquistano le attrezzature per i soci secondo regole e modalità approvate con delibera del consiglio direttivo e rese note ai soci.

I locali adibiti alle attività di cui al presente intervento devono essere in proprietà o in affitto ai beneficiari per l'intero periodo vincolativo (paragrafo 4.8.2 "Materiali e attrezzature varie")

Le attrezzature acquistate con tale intervento non devono essere oggetto di sostituzione di attrezzature già esistenti;

3.11.3 Percentuale di contributo

L'importo a bando per la presente azione è pari a 38.316,55 euro.

La percentuale di contributo della presente azione è pari al 75 % della spesa ammissibile. Di converso, risulta a carico della forma associata, la differenza tra la spesa ammessa effettivamente sostenuta ed il contributo concesso.

La spesa ammissibile minima per forma associata, non può essere inferiore a 1.000,00 euro.

La spesa ammissibile massima per forma associata, non può essere superiore a 15.000,00 euro.

Non sono ammesse le spese per gli acquisti di macchinari o attrezzature usate o/e in leasing.

Spese ammissibili

Le spese ammesse riguardano i seguenti interventi:

Interventi ammissibili	Operazione	Descrizione spese ammissibili
nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;	Disopercolatura	Disopercolatrici, vasche di raccolta e presse per cera, attrezzatura per operazioni di disopercolatura manuale.



Smielatura	Centrifughe, sceratrici solari o a vapore.
Purificazione	Filtri, vasche di decantazione.
Lavorazione, maturazione e stoccaggio	Camere calde, deumidificatori, scioglimalie, maturatori, miscelatori.
Confezionamento	Linee per il confezionamento complete o parte di esse, (etichettatrici, dosatrici), macchine per termopacchi.
Altro	Nastri trasportatori al servizio delle sale di smielatura, bilance per il controllo.

3.11.4 Criteri per l'assegnazione delle risorse

In caso di risorse insufficienti rispetto alle richieste pervenute, la somma disponibile verrà ripartita in base al numero dei soci regolarmente iscritti, aventi sede legale nel territorio nazionale ed iscritti all'anagrafe nazionale e censiti nei termini della stessa previsti per l'anno 2022.

Ai fini della determinazione di cui al paragrafo precedente non verranno conteggiati gli apicoltori ricompresi in elenchi di più forme associate.

Nell'eventualità che il contributo richiesto venga ridotto per carenza di risorse è consentito, entro 30 giorni dalla finanziabilità, di recedere dall'intervento stesso. Le somme così rese disponibili verranno gestite da Avepa come indicato al paragrafo 4.1 "Disponibilità finanziaria", dopo tale termine le attrezzature dovranno essere acquistate pena la decadenza dell'intervento.

Quindi gli importi finanziabili dovranno essere interamente rendicontati al fine del riconoscimento del contributo, qualsiasi sia l'importo assegnato in seguito all'applicazione del criterio di assegnazione delle risorse.

3.11.5 Documentazione principale da allegare alla domanda

- Delibera assembleare o del consiglio direttivo, secondo le previsioni statutarie, concernente i criteri, le regole e le modalità di utilizzo delle sale per la lavorazione e confezionamento dei prodotti dei soci.
- Per laboratori di smielatura già esistenti al momento della domanda di finanziamento: documento, anche in formato elettronico, attestante l'avvenuta notifica all'A-ULSS di competenza (che può essere stata trasmessa direttamente oppure allegata alla SCIA/DIA per il tramite del SUAP) oppure "Autorizzazione sanitaria" per i laboratori in attività precedentemente all'applicazione del "pacchetto igiene".
- Preventivi di spesa (vedi riferimento al paragrafo 4.6.4).

3.11.6 Ulteriore documentazione da allegare con la rendicontazione

Per nuovi laboratori documento, anche in formato elettronico, relativo alla trasmissione della notifica sanitaria con SCIA per il tramite del SUAP oppure direttamente all'A-ULSS competente per territorio, ove sia indicata l'attività "prodotti dell'apiario - raccolta e lavorazione".



bad086a0



INTERVENTO F
“PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE, COMPRESSE
AZIONI DI MONITORAGGIO DEL MERCATO E ATTIVITÀ VOLTE IN PARTICOLARE
A SENSIBILIZZARE MAGGIORMENTE I CONSUMATORI SULLA QUALITÀ DEI
PRODOTTI DELL'APICOLTURA”

***AZIONE F1 “ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE FINALIZZATE AD
AUMENTARE LA SENSIBILITÀ DEI CONSUMATORI VERSO LA QUALITÀ”***

3.12 Obiettivi Specifici

OS.9 (art. 6 lett. i) Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche.

3.13.1 Tipologia dell'intervento e limiti e condizioni

Realizzazione di progettualità volte alla sensibilizzazione dei consumatori verso i prodotti apistici, evidenziandone le qualità alimentari, organolettiche e salutistiche, anche tramite attività analitiche di monitoraggio.

Per le finalità sopra riportate le progettualità potranno prevedere:

- a. campagne di comunicazione con realizzazione di materiali informativi, eventi, seminari, convegni
- b. concorsi e competizioni volti a premiare la qualità del miele.

Le attività di cui alla lettera a. dovranno essere rivolte ai cittadini consumatori, non produttori, con particolare attenzione alle scolaresche, ed alla ristorazione e dovranno valorizzare la qualità delle produzioni, in particolare per i prodotti a denominazione d'origine e i prodotti derivanti da apicoltura biologica.

Le attività di cui alla lettera b se prevedono la valutazione sensoriale devono essere svolte da valutatori iscritti all'Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele in coerenza con le norme tecniche del medesimo albo.

Gli interventi non potranno pubblicizzare imprese apistiche produttrici.

I beneficiari dovranno comunicare preventivamente ad AVEPA, agli indirizzi di cui al paragrafo 4.2. “Presentazione delle domande ed eventuali comunicazioni”, almeno una settimana prima dell'avvio degli interventi, la sede, l'orario di svolgimento e l'elenco dei soggetti coinvolti dall'associazione nell'intervento.

Eventuali variazioni al calendario degli appuntamenti programmati dovranno essere comunicate con almeno 24 ore di anticipo ad AVEPA, agli indirizzi di cui al paragrafo 4.2 “Presentazione delle domande ed eventuali comunicazioni”; nel caso le variazioni al calendario riguardino giornate successive alle giornate festive la comunicazione dovrà essere effettuata almeno con 48 ore di anticipo ad AVEPA.

Nel caso di utilizzo di sedi proprie le sedi utilizzate dovranno in qualsiasi caso essere conformi alle vigenti normative in tema di norme igieniche di sicurezza e normativa antinfortunistica (D.lgs. n. 81/2008), normativa prevenzione incendi (DPR 151/2011), normativa sicurezza impianti (D.L. n.



300/2006 legge di conversione 17/2007), e di ogni altra prescrizione inerente il rispetto del “distanziamento sociale”, se previsto.

3.13.2 Percentuale di contributo

L'importo a bando per la presente azione è pari a 76.633,11 euro.

La percentuale di contributo della presente azione è pari all'100% della spesa ammissibile.

Le spese per analisi sui prodotti apistici possono essere riconosciute nel limite del 40% della spesa complessiva di un progetto qualora le stesse siano necessarie per le finalità del medesimo progetto.

Non sono ammissibili le spese per le analisi chimico fisiche, melissopalinoologiche e residuali, effettuate per la verifica del rispetto delle condizioni prescritte dal sistema di qualità alimentare (come da paragrafo n. 4.7).

La spesa massima ammissibile per forma associata è determinata sulla base del numero dei soci regolarmente iscritti, aventi sede legale nel territorio regionale ed iscritti all'anagrafe nazionale nei termini dalla stessa previsti, secondo lo schema sotto riportato:

Numero soci	Spesa massima ammissibile (euro)
da 100 fino a 400	6.000,00
da 401 fino a 800	12.000,00
oltre 800	20.000,00

Spese ammissibili

Concorrono alla determinazione della spesa massima ammissibile per forma associata le seguenti spese:

1. compenso e rimborso spese per docenti e relatori (vedi riferimenti ai paragrafi 4.6.2. e 4.6.3);
2. assicurazioni (responsabilità civile e infortuni) relative ai partecipanti degli interventi;
3. affitto dei locali e delle attrezzature necessarie allo svolgimento degli interventi;
4. stampa inviti, manifesti;
5. spese sostenute per la produzione e acquisto di supporti informativi a favore dei partecipanti (pubblicazioni, riviste e manuali – vedi riferimento al paragrafo 4.8.3. Obblighi di pubblicità);
6. spese sostenute per le analisi chimico-fisiche sensoriali funzionali al progetto;
7. compenso e rimborso spese per i valutatori iscritti all'albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele al fine della realizzazione della progettualità di cui alla lettera b).
8. spese generali sostenute per la realizzazione del convegno/seminario (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.1.).

3.13.3 Criteri per l'assegnazione delle risorse

Si individuano le seguenti priorità in ordine decrescente:

1. Interventi riguardanti unicamente produzioni a denominazione d'origine;
2. Interventi riguardanti unicamente produzioni biologiche;
3. Tutti gli altri interventi.

Ferma restando l'applicazione dei criteri di priorità, in caso di risorse insufficienti la somma disponibile verrà ripartita in base al numero dei soci regolarmente iscritti, aventi sede legale nel territorio regionale ed iscritti all'anagrafe nazionale e censiti nei termini della stessa previsti per l'anno 2022.

Nel caso di riduzione dell'importo preventivato la forma associata potrà rimodulare l'attività in relazione a quanto effettivamente riconosciuto.



bad086a0



3.13.4 Documentazione principale da allegare alla domanda

- Scheda informativa, secondo lo schema approvato da AVEPA, della proposta progettuale, che dovrà descrivere:
 - le finalità delle attività;
 - le tipologie di azioni e le attività che si prevede di attuare;
 - gli argomenti oggetto delle attività di informazione;
 - le modalità di svolgimento (durata, sedi presunte di svolgimento, tipo di attività esterne alla sede, supporti didattici e informativi previsti, numero previsto di partecipanti, spese preventivate, periodi previsti per l'attuazione degli interventi ecc.).
- Nel caso di svolgimento di analisi chimico-fisiche: scheda informativa, secondo lo schema approvato da AVEPA, sul tipo e numero di analisi che si intende attuare, numero previsto di apicoltori coinvolti.
- Per i punti da 3 a 6 del paragrafo 3.13.2, nel caso di spese superiori a 1.000,00 euro per punto, preventivi di spesa (vedi riferimento al paragrafo 4.6.4)



bad086a0



4.DISPOSIZIONI GENERALI

4.1. Disponibilità finanziaria

La disponibilità finanziaria è indicata nell'allegato A al presente provvedimento.

4.2. Presentazione delle domande ed eventuali comunicazioni

Gli interessati dovranno presentare domanda di finanziamento secondo le modalità previste dall'Organismo pagatore AVEPA, entro il 15 marzo 2023.

Le forme associate, dovranno presentare l'elenco dei soci regolarmente iscritti e con sede legale nel territorio regionale ed il numero di arnie regolarmente registrate all'anagrafe nazionale nei termini dalla stessa previsti per l'anno 2022, allegato alla domanda.

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto il beneficiario si assume la responsabilità delle dichiarazioni e degli impegni in essa riportati. La domanda priva di sottoscrizione del legale rappresentante del beneficiario è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

Eventuali comunicazioni relative alle domande dovranno pervenire all'indirizzo mail di posta certificata: protocollo@cert.avepa.it, specificando nell'oggetto delle stesse la fonte di finanziamento ed il programma operativo: Reg. (UE) n. 2021/2115 settore dell'apicoltura "sottoprogramma annualità 2023".

4.3. Ricevibilità

Viene verificata la ricevibilità nei termini di:

- rispetto dei termini e della presentazione della domanda;
- presenza del codice fiscale del richiedente (CUAA);
- presenza nella domanda della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopracitati non sia rispettato e/o presente, la domanda è dichiarata irricevibile.

La fase di ricevibilità si conclude al più tardi entro i 15 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande, con la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

4.4. Istruttoria di ammissibilità

La fase istruttoria si conclude al più tardi entro 45 giorni dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle istanze.

I criteri di selezione sono verificati ed attribuiti da AVEPA nell'ambito dell'istruttoria di ammissibilità.

4.5. Ammissibilità e presentazione della documentazione a rendiconto delle spese sostenute

Risultano ammissibili le spese effettuate dopo la presentazione della domanda di aiuto e fino al 31 luglio 2023, fatta salva la verifica del rispetto di quanto previsto dal DM MASAF n. 614768 del 30/11/2022.

Sono eleggibili alla contribuzione le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione delle azioni sostenute successivamente alla data del 1 gennaio 2023 e prima della presentazione della domanda. Tali spese, per essere ritenute ammissibili, dovranno essere accompagnate da una relazione tecnica



contenente le motivazioni che giustifichino la necessità della spesa in quanto propedeutica all'espletamento di talune azioni che non potrebbero essere svolte in altri periodi dell'anno.

I beneficiari dovranno presentare la documentazione delle spese sostenute, secondo le modalità e i termini indicati da AVEPA nel rispetto delle previsioni del presente documento.

AVEPA predispose la modulistica necessaria a garantire la tracciabilità delle attività svolte dai beneficiari e i pagamenti effettuati.

Non è ammessa la richiesta di contributi per un progetto o altra iniziativa per il quale il soggetto richiedente abbia già ricevuto dei contributi ai sensi di altre norme statali, regionali o comunitarie, o da altri enti o istituzioni pubbliche, a meno che non vi abbia formalmente rinunciato al momento della presentazione della domanda.

In caso di mancata realizzazione delle attività preventivate e richieste a contributo, il relativo contributo verrà revocato, la dotazione finanziaria dell'intervento/azione resterà invariata e le risorse revocate saranno ripartite tra tutti i beneficiari, con esclusione di quello nel confronto del quale è intervenuta la revoca.

È fatta salva la possibilità per il beneficiario di presentare ad AVEPA, entro il 31 maggio 2023, una rimodulazione del contributo finanziato. La presentazione della rimodulazione, nelle modalità e tempistiche sopra descritte, evita la revoca del contributo.

4.6. Spese ammissibili

Di norma le spese ammissibili sono quelle previste in ogni Scheda intervento, si specificano comunque le seguenti tipologie di spese.

4.6.1. Spese generali

Di norma, sono ammissibili, se previste dalle singole azioni.

Le spese generali fino al 2% non devono essere necessariamente documentate; oltre tale limite le spese generali sono ammissibili qualora siano sostenute effettivamente e in relazione diretta all'azione cofinanziata e certificate sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione agli interventi.

Appartengono a tale categoria le seguenti spese: spese tecniche relative alla progettazione, consulenza e supporto alla rendicontazione delle spese.

Le spese generali non possono comunque superare il 5% della spesa ammessa dell'azione di riferimento.

4.6.2. Spese di viaggio, vitto e alloggio, missioni

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono ammissibili a contributo.

Nel caso di utilizzo del mezzo proprio, è ammessa una indennità chilometrica pari a 1/5 del costo della benzina del mese di riferimento.

Se la trasferta ha una durata massima compresa fra le 8 e 12 ore è ammessa una spesa massima di euro 22,26 a pasto.

Se la durata della trasferta supera le 12 ore è ammessa una spesa massima di euro 44,26 per 2 pasti e l'eventuale pernottamento in una struttura alberghiera (max. 4 stelle).



bad086a0



4.6.3. Compenso e rimborso spese ai relatori e altre figure di cui alle azioni A1 A2 e F1

L'importo della spesa massima per compenso ai relatori dei convegni ed ai docenti degli interventi informativi è differenziato a seconda della qualifica del docente/relatore/moderatore come di seguito evidenziato:

fascia A: docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività del settore di appartenenza con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di riferimento; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo = max. € 100,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.

- fascia B: ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori Junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo = max. € 80,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.

- fascia C: assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza.

Sono ammessi i compensi ai moderatori.

Massimale di costo = max. € 50,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.

Il rimborso spese avverrà sulla base di quanto stabilito al punto precedente 4.6.2.

La spesa massima per il compenso ai relatori della sottoazione A1.3 è calcolata per l'intero periodo di permanenza del relatore all'evento.

4.6.4. acquisizione di beni materiali, servizi.

Nel caso di acquisizione, nell'ambito delle diverse azioni, di beni materiali, servizi, così come meglio specificati nelle schede intervento, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile all'aiuto, è necessario che il soggetto richiedente dimostri di avere adottato una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da fornitori differenti riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, è ritenuto il più idoneo. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

A tale scopo, è necessario che il soggetto richiedente fornisca una relazione tecnico/economica che motivi in modo esauriente e concreto la scelta del preventivo. Qualora la motivazione adottata non sia esauriente, è ammesso l'importo del preventivo più basso.

Tuttavia, la relazione tecnico/economica non è necessaria qualora la scelta ricada sul preventivo di spesa più basso.



bad086a0



L'individuazione del fornitore da parte della forma associata deve avvenire con delibera assembleare o del consiglio direttivo, secondo le previsioni statutarie, in cui verranno descritti i criteri di scelta

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, la relazione tecnico/economica deve contenere una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

4.7. Spese non ammissibili

1. acquisto di prodotti per l'alimentazione delle api;
2. acquisto di automezzi targati;
3. spese per la manutenzione e riparazione delle attrezzature;
4. spese di trasporto per la consegna di materiali;
5. Imposta sul valore aggiunto (IVA) (eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari; a tal fine il beneficiario deve presentare autocertificazione), tenuto conto che l'IVA, se potenzialmente recuperabile (ancorchè effettivamente non recuperabile), non è mai una spesa ammissibile;
6. acquisto terreni, edifici ed altri beni immobili;
7. spese generali in misura maggiore del 5% della azione di riferimento;
8. stipendi per il personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso in cui questo sia stato assunto a tempo determinato e le spese si riferiscano agli scopi connessi alle attività specifiche del Programma;
9. oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali;
10. acquisto di materiale usato o di materiali per la costruzione delle arnie in modo autonomo da parte dell'apicoltore o delle forme associate, né spese di manutenzione, riparazione e trasporto delle stesse.
11. spese sostenute per analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito dei controlli ufficiali.

4.8. Vincoli e Prescrizioni

4.8.1. Conflitto di interessi

Al fine di fornire la dovuta e necessaria trasparenza nell'esercizio delle attività di acquisto di beni materiali e materiale genetico, formalizzate con deliberazione del Consiglio direttivo dell'associazione o da altro atto come previsto dallo statuto, è necessario sia definito e risolto ogni possibile conflitto di interessi effettivo e/o potenziale che può generarsi, in seno all'organo deliberante a seguito della decisione oggetto della deliberazione. Pertanto, quando si configura, attraverso una deliberazione, per un componente dell'organo deliberante, la possibile concessione a sé o ad altri di vantaggi indebiti diretti o indiretti questi deve:

- 1) informare gli altri Consiglieri, e inserire nella deliberazione o nel verbale del consiglio, ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata decisione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata
- 2) astenersi dall'esprimere il proprio voto sulla decisione oggetto di delibera; resta fermo il diritto di partecipare alla discussione sul tema trattato al fine della determinazione del quorum costitutivo.

L'organo deliberante deve, comunque, motivare adeguatamente le ragioni e la convenienza per l'Associazione ad assumere, tuttavia, la decisione, che potenzialmente si configura come conflitto di interessi.



4.8.2. Materiali e attrezzature varie

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono soggetti a quanto previsto dalle disposizioni del regolamento 2022/126, in particolare l'articolo 11, paragrafi 1,9 e 10.

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, finanziate ai sensi del presente sottoprogramma e il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Tale periodo minimo è fissato in un anno per il materiale genetico, tre anni per arnie e attrezzature similari, impianti, macchinari e arredi per locali ad uso a decorrere dalla di approvazione del decreto di finanziabilità della domanda da parte di AVEPA.

Il divieto di cessione di cui sopra prima dei termini indicati non si applica in circostanze eccezionali o di forza maggiore dimostrabili, in analogia all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, di seguito elencate:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei beni o il loro furto;
- e) un'epizootia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Nei casi di:

- a) cessazione dell'attività del beneficiario o trasferimento a un altro soggetto;
- b) cambio di proprietà, in particolare se ciò reca un indebito vantaggio a un'impresa o a un organismo pubblico; oppure
- c) qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, che si dovesse rilevare prima dei termini di cui al comma 3, art 5, D.M. 614768 del 30.11.2022.

gli Organismi pagatori territorialmente competenti procedono al recupero dell'aiuto finanziario erogato al beneficiario che comprende sia la quota di competenza dell'UE sia la quota di competenza nazionale.

4.8.3. Obblighi di pubblicità

È fatto obbligo ai beneficiari la pubblicità della fonte di finanziamento come di seguito indicato.

a) Attrezzature

Tutte le attrezzature che beneficeranno del contributo ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 dovranno essere identificate con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l'anno di finanziamento, la provincia di appartenenza.

b) Arnie

Alle arnie dovrà essere applicata una etichetta, indelebile e non asportabile, della grandezza sufficiente a contenere le informazioni di cui al punto precedente - con in aggiunta -il codice di identificazione univoco dell'azienda (rilasciato dall'AULSS di competenza ai sensi del DM 11 agosto 2014) ovvero l'identificazione della forma associata (ragione sociale del beneficiario) e



un numero di riferimento cui corrisponda il nominativo dell'apicoltore assegnatario su apposito registro in possesso delle forme associate.

c) Interventi informativi e di comunicazione

Tutto il materiale informativo di comunicazione o promozionale prodotto e distribuito nell'ambito dell'azione A e F, nonché sugli attestati di partecipazione, conformemente al diritto dell'UE, deve riportare obbligatoriamente il logo Unionale, scaricabile al link: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/ e la dicitura "Cofinanziato dall'Unione Europea" e, nello stesso frontespizio, il logo del Ministero richiedibile a webmaster@politicheagricole.it e il logo della Regione del Veneto,.

Nei luoghi ove verranno materialmente effettuati gli incontri relativi agli interventi informativi, o ai seminari e convegni di cui all'azione A e F dovrà essere esposta una indicazione dell'intervento con individuate le fonti di finanziamento dello stesso secondo quanto esposto al punto c).

Per quanto riguarda vincoli e limitazioni, non espressamente richiamati dal provvedimento regionale, vale in ogni caso quanto previsto dal Decreto MASAF n. 614768 del 30/11/2022.

4.9 Compiti di pertinenza dell'Organismo Pagatore (AVEPA)

L'Agenzia veneta per i pagamenti, AVEPA, in qualità di Organismo pagatore competente provvede:

1. alla predisposizione, della modulistica, nonché del manuale delle procedure istruttorie e dei controlli sulla base dei contenuti degli articoli 10, 11 e 12 del Decreto MASAF e ne cura l'invio alle amministrazioni partecipanti;
2. alla ricezione informatica dei dati inseriti dal richiedente nella domanda di finanziamento;
3. alla comunicazione all'Organismo di coordinamento delle eventuali economie e ulteriori fabbisogni di cui articolo 9 comma 4 del Decreto MASAF n. 0614768 del 30/11/2022;
4. al controllo della conformità delle domande alle norme nazionali e dell'UE;
5. alla predisposizione dei decreti e dei mandati di pagamento ai fini dell'erogazione contestuale del finanziamento dell'UE e nazionale entro il 15 ottobre di ogni anno;
6. di concerto con AGEA Coordinamento, alla rendicontazione da presentare all'Unione Europea in relazione alle somme erogate;
7. alla predisposizione e all'invio ad AGEA Coordinamento, dell'elenco dei pagamenti effettuati per ciascun anno apistico, suddivisi per esercizi FEAGA di riferimento, entro il 31 marzo dell'anno successivo;
8. all'invio all'AGEA coordinamento, per il successivo inoltro al Ministero, di una sintesi delle somme complessivamente erogate, nonché di quelle andate in economia, entro il 31 marzo di ogni anno;
9. al rispetto dell'applicazione del principio "no double funding" tra i fondi finanziati dagli interventi PSR e OCM;
10. al termine degli interventi AVEPA invia i dati consuntivi delle spese sostenute ripartite per misura, le azioni e i risultati ottenuti per ogni beneficiario in base agli indicatori individuati per ciascuna misura per la redazione di quanto richiesto all'allegato 4 del DM MASAF n. 614768 del 30/11/2022.



bad086a0

